



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |        |                       |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRECO      | ANGELO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | GENOVIVA   | PIETRO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |        |                       |

ha emesso la seguente:

SENTENZA

- sul ricorso n. 1856/2018  
depositato il 20/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031100297/2018 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031100297/2018 IVA-ALTRO 2011.
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031100297/2018 IRAP 2011

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1856/2018

UDIENZA DEL

28/06/2018 ore 09:00

N°

1527

PRONUNCIATA IL:

28 MAG. 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL:

09 OTT. 2019

Il Segretario:

Il Segretario di Sezione:

Angelo RAGANO



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Soc. srl viene sottoposta a verifica fiscale da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, il PVC viene acquisito come fonte di prova, prova, motivazione, dell'odierno avviso che viene impugnato, chiedendone l'annullamento.

Dall'atto emerge che la ricorrente sia stata destinataria di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta srl. Quest'ultima è stata oggetto di verifica da parte della GdF di Bari. L'Agenzia delle entrate di Taranto esegue una verifica alla ricorrente e conclude con la notifica del PVC, in data 22.12.2017. Gli elementi del PVC sono stati desunti dal PVC della GdF di Bari, con profili penali. Vengono, pertanto, raddoppiati i termini di accertamento, per gli anni 2011 e 2012. La notizia di reato viene trasmessa alla Procura di Taranto in data 21 ottobre 2015, dalla GdF di Bari. Sono calcolate le FOI emesse dalla srl per un totale di €. 41.235 anno 2011 ed €. 21.702 anno 2012. Comprese quelle segnalate dalla GdF in €. 23.959 anno 2011, €. 7.331,52 anno 2012, oltre iva.

Eccepisce la carenza di motivazione, omessa allegazione degli atti richiamati nel PVC dell'Agenzia Entrate, carenza di prova, valore indiziario delle dichiarazioni dei terzi, carenza di indagine per calcolare le FOI, in specie per prove già valutate da vari PM (Bari e Trani), che hanno concluso con la mancanza di prove sulla evasione della srl, inapplicabilità del raddoppio dei termini ai fini Irap, carenza di sottoscrizione per mancanza della delega, mancata applicazione delle riduzioni delle sanzioni.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate che contesta ogni avversa eccezione, allegando il PVC della GdF di Bari.

## MOTIVAZIONI

Secondo la GdF di Bari il fine della truffa era quello di procurarsi contrassegni di Stato per poter vendere alcool di grado superiore a 15 gradi, pagando le accise come se fossero bevande con grado inferiore a 15 gradi. La differenza di gradazione derivava da acquisti in nero del fornitore della srl spa. Occorreva così procurarsi contrassegni, con il meccanismo di vendere bottiglie fino a quella gradazione (15°), ma cedendo bottiglie inesistenti, documentate da fatture emesse nei confronti di clienti compiacenti, cioè di supermercati, o negozi simili, ove i corrispettivi annotati sono generici, cioè non tengono conto dello scarico della merce venduta al cliente. In genere si tratta di negozi gestiti in proprio, direttamente dai titolari, soci o persone fisiche, che curavano in proprio tale "traffico", sia per non dare nell'occhio ai dipendenti, sia perché l'eventuale utile di tale truffa, non transitasse dai canali ufficiali aziendali, cioè dalle casse, gestite dal personale dipendente. Per smontare questo meccanismo, la GdF ha esaminato le fatture di trasporto della merce, e individuare, tramite interrogatori ai dipendenti, se fossero a conoscenza della quantità di merce scaricata con grado alcoolico sotto i 15 gradi.

Infatti, i dipendenti, per quella tipologia, riferivano quanto effettivamente trattato in entrata, per gli acquisti ordinari, cioè quelle fisiologiche legate al fatturato tipico di quella merce in quel punto vendita. La merce derivante dalle FOI, invece erano di notevole volume, di rilevante importo, ma i dipendenti non si ricordano di aver scaricato tali balle, né di averli mai ordinati in quella quantità, né hanno rinvenuto merce in giacenza. Inoltre, continua la GdF, i pagamenti erano tracciati, con bonifici nello stesso giorno, modalità non seguite per le fatture

reali, con pagamenti dilazionati. La tracciabilità dei pagamenti era uno strumento di convalida della bontà di tali acquisti, come copertura formale.

Si tratta di uno schema che la Gdf aveva riscontrato presso altra azienda dello stesso settore, sita a poca distanza dalla ditta [redacted] srl, in Putignano, che si servivano dello stesso consulente fiscale.

La Gdf, nella verifica alla [redacted] ha esaminato i rapporti con la odierna ricorrente, rilevando le fatture, i cartoni, le bottiglie, la marca del prodotto, il prezzo netto per bottiglia, ove quelle con più alta gradazione costavano di più, quelle sotto 15° venivano fatturate di meno per bottiglia. Il cliente, tra cui anche la odierna ricorrente [redacted] srl, consentendo di acquistare bottiglie con gradazione inferiore, ma inesistenti come consegna, rispetto a quelle effettive dei prodotti acquistati, beneficiava di un prezzo inferiore sugli acquisti effettivi. Questo era il suo utile. Lo sconto praticato, grazie a quelle fatture FOI, era del 10+35+5.

In sostanza, il cliente della [redacted], si faceva fatturare più bottiglie, rispetto a quelle necessarie per il suo bancone di vendita, ma beneficiava di un prezzo inferiore per quegli acquisti effettivi. Il particolare sistema di vendita dei supermercati con corrispettivi, senza analisi della singola merceologia, fluidificava tutti gli acquisti, per le bottiglie mai scaricate e per quelle effettivamente scaricate. Nel senso che il corrispettivo finale copriva tutte le tipologie di merce ceduta ed acquistata.

Osserva il Collegio che la truffa era attinente alle accise, perché in quel modo la [redacted] si riforniva di contrassegni, per bevande con gradazione inferiore a 15°, che utilizzava per vendere bottiglie con grado superiore, il cui alcool era acquistato in nero dal suo fornitore [redacted].

Però, nelle aziende che si sono prestate a questo meccanismo truffaldino, i costi ed i ricavi non ne sono stati influenzati. Perché il pagamento delle FOI avveniva beneficiando di uno sconto per quelle effettive. Ma che al momento dell'incasso, venivano cedute al prezzo normale di mercato. In sostanza incassava anche i costi delle FOI, che consisteva nel ridotto costo degli acquisti effettivi.

Il vantaggio era solo della fornitrice [redacted]. Si tratta di un caso in cui il fine delle FOI, cioè generare dei costi inesistenti, o recuperare l'iva non versata (o solo in parte) alle cartiere, veniva piegato per evadere altra tipologia di imposta, e cioè quella di consumo, in sostanza dell'accisa.

Però, alcuna modifica al conto economico, né per i costi, né per i ricavi, è avvenuto alla ricorrente. Infatti, i costi delle fatture della merce effettiva venivano ridotti dall'imponibile delle foi, tramite sconti, mentre i corrispettivi registravano tutti gli acquisti (sia se inesistenti o regolari), ai prezzi di mercato. Diverso sarebbe stato se quegli acquisti inesistenti fossero stati venduti dal supermercato al di fuori delle linee di vendita ordinaria, cioè in nero, con incassi non annotati in contabilità, ma con costi gonfiati dalle FOI, però annotati in contabilità.

Ai fini iva, trattandosi di imposta neutrale, se il ricorrente la ha versata, e la [redacted] la ha versata a sua volta, anche con le consuete compensazioni, non vi è stata alcuna evasione. Certo, secondo la Corte di Giustizia UE la fattura deve essere candida, cioè trasparente, deve annotare tutte e solo quelle operazioni effettive, ma in questo caso, salvo eventuali aspetti di profilo penale, di concorso in evasione delle accise, capo di imputazione non rinvenibile agli atti, alcun danno ha avuto l'erario da quelle cosiddette fatture per operazioni inesistenti.

In conclusione, sotto il profilo della diversa base imponibile ai fini irs, irap ed irpef per i soci, ed iva per la società, non si ravvisano evasioni che sono alla base delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Le altre eccezioni vengono respinte ed assorbite.

Si accenna solo che il PVC costituisce la motivazione per relationem ed è valida. La notifica del PVC della GdF di Bari da parte dell'Agenzia delle entrate di Taranto costituisce la prova e il mezzo di prova, con il contraddittorio.

La notizia di reato è stata presentata alla Procura di Taranto nel 2015, ottobre, cioè prima del 31.12.2015, scadenza del periodo decadenziale di accertamento. Per cui i termini sono raddoppiati.

Ricorso accolto.

Spese come in dispositivo.

P; Q, M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Taranto 28 maggio 2019

IL PRESIDENTE RELATORE

